



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008148 - 20/07/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: sc

Roma, 20 LUG. 2011

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Sondrio
Via Mazzini, 9
23100 SONDRIO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 187/2011_Art. 4 D.lgs. n. 139/2005_Incompatibilità_Socio_di_Snc.

Si fa seguito alla richiesta di parere del 3 giugno nella quale l'Ordine chiede di sapere se sia compatibile con l'esercizio della professione l'assunzione di qualità di socio di una società in nome collettivo il cui oggetto sociale sia la gestione di un residence. Si richiede, in particolare:

- se tale attività possa considerarsi attività di gestione patrimoniale, ovvero di mero godimento o conservativa e, dunque, rientrare in una delle ipotesi di esclusione dell'incompatibilità previste dall'art. 4, co. 2 e, in caso affermativo,
- se l'attività di gestione patrimoniale, ovvero di mero godimento o meramente conservativa costituisca un'esimente solo se svolta come persona fisica ovvero anche laddove sia svolta in forma societaria (come nel caso prospettato).

Sulla questione sollevata si precisa quanto segue.

In riferimento alla prima questione sollevata si osserva che l'art. 4, co. 1, *lett. c)*, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*. Come può osservarsi, dunque, la norma stabilisce, al comma 1, una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Per "esercizio di attività di impresa" deve intendersi, infatti, il concreto svolgimento dell'attività d'impresa. In particolare, laddove questa sia svolta in forma societaria, considerato che per gestione dell'impresa deve intendersi la sua amministrazione, l'incompatibilità ricorrerà con riferimento ai soggetti che in concreto amministrano la società non rilevando, in tal senso, la semplice posizione di socio, qualora questa non implichi anche un coinvolgimento dello stesso nell'amministrazione. Nel caso di società in nome collettivo, peraltro, alla qualità di socio inerisce direttamente il potere di amministrazione¹: pertanto in tale tipo societario ciascun socio concorre alla direzione dell'impresa sociale, ovvero nel rispetto di quanto previsto dall'art.

¹ Vd. Art. 2257 c. civ..

2086 c.c., esercita le prerogative del "capo dell'impresa"². Che imprenditori siano i singoli soci coinvolti nella gestione dell'impresa è confermato dall'ulteriore circostanza che, in caso di fallimento delle società personali, il fallimento si estende ai soci illimitatamente responsabili³. Ciò trova conferma anche nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità emanate dal Consiglio Nazionale⁴.

Si osserva ancora che il secondo comma dell'art. 4 dispone, tuttavia, che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l'incompatibilità è esclusa se tale attività "... è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico".

Considerato che:

- l'esercizio per conto proprio di attività d'impresa può svolgersi sia in forma individuale (imprenditore individuale) sia in forma collettiva (tramite lo schermo societario),
- ai sensi del citato comma 2 dell'art. 4 l'attività di mera gestione patrimoniale non è qualificabile come attività d'impresa,

l'attività esercitata dalla società in nome collettivo potrà ritenersi attività di gestione patrimoniale (e dunque compatibile con l'esercizio della professione) solo qualora l'attività si configuri come attività di pura gestione, finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell'immobile stesso.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



² Vd. F. Galgano, *Le società per azioni*, Padova, 1984, pag. 25-26; F. Ferrara jr. – F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2001, pag. 193 ss; G. Ferri, *Le società*, Torino, 1987; pag. 73 ss e 159 ss, M. Ghidini, *Società personali*, Padova, 1972, pag. 224 ss, P. Greco, *Le società nel sistema legislativo italiano*, Torino, 1959, pag. 200 ss. Nello stesso senso anche Cass., 29 gennaio 1971, n. 228; Cass., 6 febbraio 1984, n. 907; Cass., 1° agosto 1990, n. 7663; Cass., 27 maggio 2003, n. 8399. Contra G. F. Campobasso, *Diritto delle società*, Torino, 2006, pag. 47 e ss che ritiene che "imprenditore è la società non il gruppo di soci (coimprenditori), anche se il fallimento della società determina automaticamente il fallimento dei soci responsabili".

³ Art. 147 l. fall.

⁴ Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139", par. 3.1, caso n. 3, pag. 14.